

● IL SETTORE AGRICOLO SPERA ADESSO NELLA DIRETTIVA EUROPEA

Pratiche sleali: in Italia il contrasto non c'è stato

In Francia e Spagna la lotta ai comportamenti scorretti nei rapporti commerciali ha portato a migliaia di controlli e di sanzioni. Da noi sono stati avviati solo 6 procedimenti con 1 sola multa

di **Pier Carlo Tondo**

La necessità di rafforzare la posizione dei produttori nella catena di approvvigionamento alimentare assicurando condizioni negoziali è da diverso tempo all'attenzione delle istituzioni europee.

L'esistenza di squilibri tra poteri negoziali lungo la filiera alimentare è stata più volte sottolineata e la Commissione europea e il Parlamento hanno avviato da anni una serie di iniziative per affrontare il problema.

In particolare, sebbene non sia facile valutarne la portata, è stato approfondito il tema delle cosiddette pratiche sleali, conosciute come «Unfair trading practices» (UTPs), con la volontà di ricomporre e omogeneizzare un quadro normativo in materia, che in Europa risultava estremamente frammentato: alcuni Stati risultavano privi di protezioni specifiche; altri avevano dato spazio a iniziative volontarie e di autoregolamentazione; altri Paesi ancora, come l'Italia, si erano dotati di specifiche legislazioni e autorità di vigilanza.

Analizzare come i diversi Paesi hanno cercato di mitigare la presenza di posizioni dominanti lungo la filiera alimentare può aiutare a calibrare al meglio lo sforzo che l'Italia è chiamata a produrre per uniformarsi alla Direttiva UE n. 2019/633, che stabilisce, individuando un elenco di pratiche

sleali, livelli minimi di protezione per gli operatori potenzialmente vittime di UTPs.

Il modello francese

La normativa francese in questo settore appare molto avanzata: la Dgccrf (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) per conto del Ministero dell'economia, è l'unica autorità responsabile delle indagini e delle sanzioni riguardanti pratiche restrittive della concorrenza (squilibri contrattuali, cessazione improvvisa dei rapporti commerciali, trasparenza nei rapporti).

Per quanto concerne invece la verifica dell'esistenza di condizioni anticoncorrenziali (cartelli, abuso di posizione dominante, prezzi troppo bassi), le competenze sono condivise con l'autorità garante della concorrenza.

Nel 2018 la Dgccrf ha monitorato 183 aziende del settore ortofrutticolo, dalla produzione alla distribuzione, e 1 su 3 presentava anomalie; 6 società sono state sanzionate con almeno un verbale amministrativo e 35 hanno ricevuto uno o più richiami formali, che riguardavano specialmente violazioni delle regole di fatturazione, degli obblighi contrattuali e varie pratiche commerciali risultate restrittive.

Nel 2019 la stessa Direzione generale ha compiuto invece 19.641 ispezioni. I tre più grandi distributori operanti nel Paese sono stati multati per un totale di oltre 4 milioni di euro per «mancato rispetto delle regole» durante le trattative con i fornitori di prodotti agroalimentari.

Nel 2020, poi, la priorità è stata data alle relazioni commerciali nel settore agroalimentare. Questo perché il Governo francese ha approvato la nuova «legge alimentare» (EGalim), pubblicata ad aprile 2019, con l'obiettivo di rendere più comprensibili e trasparenti le norme che regolano i rapporti com-

merciali, contrastando i colossi della distribuzione. Pochi giorni fa, promulgando la legge n. 2020-1508, la Francia ha recepito la Direttiva (1).

Il modello spagnolo

Dal 2013 la Spagna dispone di un regolamento volto a migliorare il funzionamento della catena alimentare: la legge 12/2013, che «si applica alle relazioni commerciali tra tutti gli operatori della filiera alimentare, dalla produzione alla distribuzione di alimenti o prodotti alimentari».

L'autorità preposta al controllo dell'applicazione della legge è l'Aica (Agencia de información y control alimentarios), ente autonomo gestito dal Ministero dell'agricoltura.

L'Aica è tra gli enti più attivi e dinamici dell'Unione europea nella vigilanza

La lotta alle pratiche sleali in Francia, Spagna e Italia

In Francia nel solo 2019 19.641 ispezioni e multe per oltre 4 milioni di euro

In Spagna in sei anni 1.735 sanzioni per oltre 10,5 milioni di euro

In Italia dal 2012 rilevate 6 infrazioni e 1 sola multa per 26.000 euro



za di UTPs: esegue ispezioni d'ufficio, indaga sulle denunce di possibili violazioni della legge, conduce procedimenti sanzionatori e propone sanzioni in caso di violazioni.

Il rapporto di attività dell'Aica, dal 2014 (anno della sua creazione) al 2018, indica che sono state effettuate 4.053 ispezioni d'ufficio e ricevute un totale di 243 denunce.

Le infrazioni totali tradotte in sanzione sono state pari a 1.499 nel periodo di 5 anni, di cui il 50% ha visto coinvolti operatori della distribuzione all'ingrosso e al dettaglio. Le pratiche sleali rilevate sono concentrate in particolare nel settore ortofrutticolo, in quelli vitivinicolo e lattiero-caseario. Il motivo più frequente delle sanzioni è stato il mancato rispetto dei termini di pagamento (44%), seguito dall'assenza di contratti e l'esclusione di alcuni termini da essi. L'importo complessivo delle 1.735 sanzioni (incluso anche il 2019) per il mancato rispetto della legge spagnola sulla catena agroalimentare è stato di oltre 10,5 milioni di euro.

Italia ancora al palo

Spostando l'attenzione sul funzionamento del modello italiano, l'Italia avvalendosi dell'art. 62 della legge n. 27/2012, attribuisce all'Agcm (Autorità indipendente garante della concorrenza del mercato) il potere di vigilanza e di *enforcement* sui divieti introdotti.

Tuttavia, l'Autorità ha avviato in tutto solo 6 procedimenti istruttori nei confronti di operatori della gdo, 2 nel 2015 e 4 nel 2019 (stando all'attività consultiva del 20 ottobre 2020), e si ha notizia di 1 solo provvedimento sanzionatorio per un totale di 26.000 euro, dovuto a imposizioni unilaterali



al fornitore di prodotti ortofrutticoli, sconti sui prezzi di listino, successivi sconti extracontrattuali e richieste di compenso a favore del distributore.

Pertanto, pur disponendo di legislazioni specifiche di contrasto alle UTPs, appare evidente come l'applicazione di queste possa risultare anche molto eterogenea. In particolare, i dati citati sembrerebbero indicare più di qualche dubbio sull'efficacia della normativa nazionale.

L'art. 62, riferendosi alle relazioni commerciali tra operatori economici senza specificarne alcuna distinzione in base alla loro dimensione o ruolo, ha reso difficile l'individuazione dei soggetti cui applicare la normativa. Inoltre, nel definire la sua area di esercizio sulla base delle indicazioni del Mipaaf, l'Agcm si è limitata ad applicare la normativa alle relazioni economiche caratterizzate da un «significativo squilibrio» di forza commerciale tra gli operatori coinvolti: un'interpretazione che ha fortemente limitato l'implementazione della normativa contro l'abuso di posizione dominante da parte del distributore.

L'importanza della Direttiva UE

Tutte le incertezze, assieme all'esistenza di differenti modelli legislativi (del tutto assenti in alcuni Paesi), potranno trovare rimedio grazie al recepimento della Direttiva europea in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, che si presenta come un'opportunità per ovviare alle criticità che anche in Italia abbiamo riscontrato nell'affrontare il tema delle distorsioni di concorrenza e di abuso di posizione dominante.

Infatti, la Direttiva UE n. 2019/633 stabilisce uno standard minimo di protezione a livello europeo, introducendo un elenco di 15 pratiche commerciali sleali nei rapporti tra gli operatori della filiera agroalimentare.

Inoltre, in assenza di un quadro normativo comune e un efficiente coordinamento tra le autorità degli Stati membri, la protezione per il fornitore in un altro Stato risultava difficile. Con la Direttiva il fornitore potrà presentare una denuncia in totale anonimato, anche quando opera in altro Stato membro.

Gli Stati europei dovranno quindi

apportare le necessarie modifiche nel rispetto della scadenza per il recepimento nazionale, fissata per maggio 2021.

Per quanto concerne il nostro Paese, l'art. 7 del disegno di legge 1721 delega il Governo italiano all'attuazione della Direttiva.

L'Italia, dopo l'approvazione di tale disegno di legge al Senato, si sta avvicinando alla conclusione della trasposizione normativa richiesta dall'UE. Vale la pena soffermarsi su alcuni elementi.

- Premesso che in Spagna, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia europea, è stata ridotta la portata della legge che stabiliva il divieto generale di vendita sottocosto, l'art. 7 del disegno di legge identifica tale vendita come un parametro per rilevare la possibile esistenza di pratiche sleali.
- Viene esteso inoltre l'ambito di applicazione a tutti i fornitori indipendentemente dal loro fatturato.
- Si garantisce che le denunce rimangano anonime, indicando la possibilità per le singole imprese o associazioni di rappresentanza di presentare denunce e far stipulare, ove possibile, accordi quadro.
- Si designa la nuova autorità, collocata in seno al Mipaaf, e competente nel settore agroalimentare.

In conclusione, il lavoro che si sta facendo nel nostro Paese sembra andare nella giusta direzione e dovrebbe consentire di superare le criticità che sino a oggi ci hanno separato da altre legislazioni risultate nei numeri più efficaci nel contrasto agli squilibri di potere negoziale lungo la filiera.

Il percorso di adeguamento normativo è ancora lungo e, al fine di individuare soluzioni più efficaci e condivise, l'avvio di un dialogo con tutti i portatori di interesse, che includa anche gli elementi caratterizzanti l'azione in merito di altri Paesi, si sta rivelando sempre più necessario.

Pier Carlo Tondo

Ufficio Paolo De Castro - MEP

V Questo articolo è corredato di bibliografia/contenuti extra. Gli Abbonati potranno scaricare il contenuto completo dalla Banca Dati Articoli in formato PDF su: www.informatoreagrario.it/bdo

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.